STATUTO UNIONE MONTANA VALLI TANARO E CASOTTO

Sommario

TITOLO I – ELEMENTI COSTITUTIVI
Art. 1 – Principi fondamentali
Art. 2 – Finalità
Art. 3 – Sede dell'Unione Montana
Art. 4 – Durata dell'Unione Montana
Art. 5 - Scioglimento dell'Unione Montana e recesso - Nuove adesioni
Art. 6 – Effetti, adempimenti ed obblighi derivanti dallo scioglimento

TITOLO II – ORDINAMENTO STRUTTURALE
Art. 7 – Organi dell'Unione
Art. 8 – Consiglio dell'Unione Montana
Art. 9 – Seduta di insediamento del Consiglio
Art. 10 - Competenze del Consiglio
Art. 11 – Funzionamento del Consiglio
Art. 12 - Convocazione del Consiglio dell'Unione Montana
Art. 13 - Validità delle sedute e delle deliberazioni del Consiglio dell'Unione Montana
Art. 14 – Funzionamento del Consiglio dell'Unione Montana
Art. 15 - Iniziativa per gli atti e le deliberazioni del Consiglio dell'Unione Montana
Art. 16 - Decadenza e sostituzione dei componenti il Consiglio dell'Unione Montana
Art. 17 – Diritti e doveri dei componenti il Consiglio
Art. 18 – Composizione della Giunta
Art. 19 - Competenza della Giunta dell'Unione Montana
Art. 20 - Funzionamento della Giunta dell'Unione Montana
Art. 21 - Presidente
Art. 22 - Competenze del Presidente
Art. 23 – Incompatibilità per i componenti degli organi dell'Unione Montana
Art. 24 – Divieto di incarichi e consulenze
Art. 25 – Permessi e indennità
Art. 26 – Regolamenti

TITOLO III - PARTECIPAZIONE
Art. 27 – Criteri generali
Art. 28 – Consultazioni
Art. 29 - Istanze, osservazioni, proposte
Art. 30 – Rapporto con i Comuni componenti l'Unione Montana
Art. 31 - Convenzioni
Art. 32 – Accordi di programma

TITOLO IV – UFFICI E PERSONALE
Art. 33 – Organizzazione degli uffici e dei servizi
Art. 34 – Organizzazione del personale
Art. 35 – Personale dell'Unione montana
Art. 36 - Stato giuridico e trattamento economico del personale
Art. 37 – Segretario dell'Unione montana

TITOLO V – ORDINAMENTO FINANZIARIO
Art. 38 – Ordinamento
Art. 39 – Risorse finanziarie
Art. 40 – Rapporti finanziari con i Comuni costituenti l'Unione montana
Art. 41 – Attività finanziaria
Art. 42 – Bilancio
Art. 43 – Rendiconto

Art. 44 – Controllo Interno
Art. 45 – Controllo di gestione
Art. 46 – Revisione economica e finanziaria
Art. 47 – Tesoreria

TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI
Art. 48 – Entrata in vigore

UNIONE MONTANA VALLI TANARO E CASOTTO

STATUTO

TITOLO I - ELEMENTI COSTITUTIVI

Art. 1 - Principi fondamentali

1) L' "Unione montana Valli Tanaro e Casotto", composta dai Comuni di Garessio, Pamparato e Monasterolo Casotto, in seguito chiamata semplicemente «Unione montana», è costituita ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, della Legge Regionale n. 11 del 28 settembre 2012 e della nuova Legge Regionale n. 14 del 5 aprile 2019. L'Unione montana è Ente locale ed è costituita per l'esercizio delle funzioni indicate nel successivo art. 2 secondo il modello generale dell'"unione mista" prevedendo che l'unione eserciti nel contempo funzioni proprie o conferite e servizi per conto dei comuni aderenti.
2) Il territorio dell'Unione montana è costituito dall'insieme dei territori dei Comuni di Garessio, Pamparato e Monasterolo Casotto.
3) All'interno dell'Unione Montana possono essere definiti dei sub-ambiti ottimali e flessibili, su base geografico-territoriale o su base operativa-funzionale, nei quali la gestione associata possa conseguire maggiore efficacia, efficienza ed economicità.
4) L'Unione montana ha autonomia finanziaria e la esercita nel rispetto della normativa vigente.
5) L'Unione montana è aperta all'adesione di altri comuni, previa adozione di atto deliberativo favorevole da parte dei comuni già associati; l'estensione è subordinata alla modifica del presente statuto e di ogni altra deliberazione assunta dall'Unione montana nelle parti eventualmente incompatibili a seguito della nuova configurazione dell'ente.
6) In caso di adesione di altri comuni dovranno essere valutate la situazione finanziaria e le condizioni d'ingresso e, in particolare, la necessità di ripartizione adeguata, a carico del comune entrante, della quota parte delle spese sostenute nei cinque anni precedenti per l'avvio di attività dell'unione.

Art. 2 - Finalità

1. Sono obiettivi prioritari dell'Unione montana:
   a. gestire in forma associata le funzioni fondamentali comunali;
   b. migliorare la qualità dei servizi erogati nei comuni aderenti attraverso l'ottimizzazione delle risorse economico-finanziarie, umane e strumentali, impiegandole in forme unificate;
   c. promuovere e concorrere allo sviluppo socioeconomico dei comuni aderenti all'Unione montana, favorendo la partecipazione dell'iniziativa economica dei soggetti pubblici e privati alla realizzazione di strutture di interesse generale e compatibili con le risorse ambientali; a tal fine l'Unione montana promuove l'equilibrato assetto del territorio nel rispetto e nella salvaguardia dell'ambiente e della salute dei cittadini, valorizzando inoltre il patrimonio storico, artistico, e le tradizioni culturali;
   d. favorire il miglioramento della qualità della vita della propria popolazione per meglio rispondere alle esigenze occorrenti al completo sviluppo della persona.

2. L'Unione Montana esercita:
   a. le funzioni di tutela, promozione e sviluppo della montagna conferite in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 44, secondo comma, della Costituzione e della normativa in favore dei territori montani;
   b. le funzioni amministrative nelle materie di cui all'art. 117 della Costituzione conferite dalla regione ai Comuni che, in ragione della specificità delle zone montane, sono esercitate in forma associata;
   c. oltre alle funzioni precedenti:
   - gestiscono il territorio montano attraverso la programmazione e realizzazione di interventi volti alla tutela e alla promozione delle risorse naturali, al fine di garantire continuità nella fornitura di servizi ecosistemici ed anche attraverso la sistemazione idrogeologica ed idraulico-forestale del territorio montano;

- organizzano e amministrano, in coordinamento con l'Agenzia per la mobilità piemontese, nelle aree a domanda debole i servizi di trasporto pubblico e provvedono all'approvazione di nuovi impianti a fune, di ammodernamento di quelli esistenti, nonché di vigilanza dell'esercizio degli stessi;
- promuovono e gestiscono l'associazionismo fondiario e le iniziative volte al recupero dei terreni incolti, abbandonati o insufficientemente coltivati;
- riconoscono le scuole di sci e verificano periodicamente la persistenza delle condizioni per detto riconoscimento;
- promuovono le vocazioni produttive del territorio montano, nonché la tutela delle produzioni di qualità e delle tradizioni alimentari locali.

d. concorrono altresì:

- alla gestione della rete escursionistica e del patrimonio escursionistico piemontese;
- alla difesa dalle valanghe;
- al mantenimento dei servizi essenziali;
- a promuovere le attività economiche, in particolare il turismo, l'artigianato, l'agricoltura e l'economia forestale;
- allo sviluppo dei servizi digitali;
- alla promozione delle attività culturali;
- alla promozione di tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
- allo svolgimento di servizi in ambito turistico.

Le suddette funzioni possono essere esercitate dalle Unioni Montane in convenzione tra loro.

3. L'Unione Montana esercita in forma associata con una durata di 5 anni dal conferimento, le seguenti funzioni fondamentali:
   a) organizzazione di servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;
   b) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
   c) polizia municipale e polizia amministrativa locale;
   d) servizi in materia statistica.

   L'Unione può inoltre esercitare le seguenti altre funzioni fondamentali:
   a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
   b) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute in capo allo Stato dalla normativa vigente
   c) pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
   d) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'art. 118, quarto comma della Costituzione;
   e) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;
   f) edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle Provincie, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;
   g) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali e statistici, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale.

   comma 3bis - Sono svolti dall'Unione Montana per tutti i Comuni ad essa aderenti i seguenti servizi di competenza comunale:
   - Commissione per il Paesaggio
   - Centrale Unica di Committenza

comma 3ter - Con appositi regolamenti da approvarsi da parte dei competenti organi dell'Unione verranno disciplinate le modalità di svolgimento delle funzioni e dei servizi di cui ai precedenti commi 3 e 3bis.

4. L'Unione montana può esercitare le funzioni e i servizi di competenza di altri soggetti pubblici, diversi dagli enti locali, nel perseguimento di obiettivi di integrazione o risparmi di gestione, semplificazione dei rapporti con l'utenza, miglioramento ed ampliamento dei servizi resi ai cittadini. L'assunzione di tali funzioni è effettuata mediante convenzione con i soggetti pubblici interessati.

5. L'unione montana persegue la collaborazione e la cooperazione con i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini delle forze economiche, sociali, sindacali all'amministrazione.

6. L'Unione Montana svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

7. L'Unione Montana concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi e nei piani dello Stato, della Regione, della provincia, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.

8. I rapporti con i Comuni limitrofi, altre Unioni Montane, la Provincia, la Regione sono improntati ai principi di cooperazione, complementarità e sussidiarietà tra le diverse sfere di competenza.

Art. 3 - Sede dell'Unione montana

1. L'Unione montana ha sede legale presso il Comune di Garessio, in Piazza Carrara n. 137 - 12075 Garessio. La sede potrà essere variata su decisione del Consiglio dell'Unione montana.
2. Il Presidente può disporre la riunione degli organi in luoghi diversi dalla sede di cui al comma 1.

Art. 4 – Durata dell'Unione montana

1. L'Unione montana avrà una durata di anni dieci, decorrenti dalla data di sottoscrizione dell'atto costitutivo. La scadenza può essere posticipata con deliberazione dei Comuni aderenti.

Art. 5 - Scioglimento dell'Unione montana e recesso – Nuove adesioni

1. L'Unione montana è sciolta quando tutti Comuni associati ne deliberano lo scioglimento ovvero l'adesione ad altra Unione montana e in ogni caso quando vengano a mancare i requisiti minimi per la sussistenza dell'Unione medesima.
2. La manifestazione della volontà di sciogliere l'Unione montana e lo scioglimento dell'Unione montana avvengono secondo le seguenti modalità:
a. il Consiglio dell'Unione montana, su proposta di un Consiglio Comunale o della Giunta dell'Unione, adotta una deliberazione con la quale scioglie l'Unione montana. La deliberazione è adottata a maggioranza e costituisce l'atto di avvio del procedimento di scioglimento;
b. a questo punto il Presidente dell'Unione montana dichiara lo scioglimento dell'Unione montana, con effetto dal termine previsto dall'articolo 7 e convoca il Consiglio per la nomina del liquidatore.
5. Il recesso di un comune dall'Unione montana deve essere comunicato con preavviso di almeno tre mesi, fatta salva l'esigenza di mantenere eventuali contratti in essere fino alla scadenza in regime di liquidazione. Il Consiglio dell'unione Montana ne prende atto.
6. Successivamente alla costituzione, il Consiglio dell'Unione può accettare, a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati, l'adesione di altri Comuni che ne avanzino richiesta a mezzo di deliberazione del consiglio comunale proponente, adottata con la procedura e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie. Per essere ammessi i nuovi comuni devono approvare, prima di entrare nell'unione, lo statuto in vigore e stabilire quali funzioni fondamentali intendono conferire all'Unione stessa
7. Nel caso di ingresso di nuovi Comuni si provvederà alla modifica degli articoli dello Statuto che prevedono la vigente composizione.

Art. 6 - Effetti, adempimenti ed obblighi derivanti dallo scioglimento

1. Lo scioglimento dell'Unione montana ha effetto allo spirare del termine del 31 dicembre dell'anno in cui è stato deliberato lo scioglimento. I termini dai quali ha effetto lo scioglimento valgono solo se non è stata sottoscritta la convenzione di cui al comma 3 del presente articolo, diversamente, lo scioglimento ha effetto dal termine ulteriore previsto nella convenzione medesima.
2. Subito dopo l'atto di scioglimento dell'Unione montana, il liquidatore, procede alla chiusura di tutti i rapporti attivi e passivi in corso ed alla predisposizione di un piano di scioglimento con il quale si individuano:

a. il personale dell'Unione montana a tempo indeterminato ovvero, a tempo determinato, assegnato all'ente per la gestione delle funzioni fondamentali comunali sarà trasferito ai comuni per conto dei quali l'Unione montana gestiva tali funzioni, secondo i seguenti criteri:

i. di norma, il personale dell'Unione montana è trasferito all'ente che subentra nell'esercizio della funzione cui il personale medesimo era in via prevalente assegnato, nel rispetto della normativa vigente e dei vincoli in materia di personale;

ii. il personale comandato, distaccato o trasferito all'Unione montana torna a prestare servizio presso l'originario ente di appartenenza;

iii. i contratti di lavoro del personale a tempo determinato con contratto a tempo determinato delle categorie del comparto enti locali proseguono sino alla naturale scadenza e seguono le regole di assegnazione valevoli per il personale a tempo indeterminato;

b. i rapporti attivi e passivi instaurati dall'Unione montana per l'esercizio delle funzioni fondamentali comunali saranno liquidati secondo il criterio per cui i comuni per conto dei quali l'Unione montana gestiva tali funzioni, succedono pro quota nei rapporti attivi e passivi dell'Unione montana;

c. i beni e le risorse strumentali dell'Unione montana inerenti l'esercizio associato delle funzioni fondamentali comunali saranno assegnati, ove possibile, pro quota ai Comuni. In mancanza, ed in difetto di accordo in ordine all'assegnazione, i beni e le risorse strumentali saranno venduti e il ricavato ripartito pro quota tra i Comuni;

d. i beni e le risorse strumentali dell'Unione montana inerenti l'esercizio associato delle funzioni delegate o conferite dalla Regione Piemonte o da altri enti pubblici saranno assegnati agli enti di provenienza.

3. Il piano di scioglimento è approvato dal Consiglio dell'Unione montana. Il contenuto del piano approvato si perfeziona mediante apposita convenzione tra i Comuni dell'Unione montana e, ove necessario, tra questi, la Regione Piemonte ovvero gli enti pubblici interessati. La convenzione può contenere disposizioni diverse rispetto al piano.
4. Se la convenzione non è sottoscritta entro dodici mesi dalla deliberazione di scioglimento dell'Unione montana, il liquidatore procederà in base al piano di riparto.

TITOLO II - ORDINAMENTO STRUTTURALE

Art. 7- Organi dell'Unione montana

1. Sono organi dell'Unione montana:
   a. il Consiglio
   b. la Giunta
   c. il Presidente
2. Gli organi sono formati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, esclusivamente da amministratori in carica nei Comuni aderenti e ad essi non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni e indennità o emolumenti in qualsiasi forma percepiti.

Art. 8 – Il Consiglio dell'Unione Montana

1. Il Consiglio dell'Unione è composto da 9 componenti e garantisce la presenza di tre rappresentanti per ogni Comune associato.
2. Per ogni Comune aderente, fanno parte del Consiglio dell'Unione Montana il Sindaco e due consiglieri comunali, tra cui un rappresentante delle liste di minoranza, ove esistenti, eletti dai Consigli dei singoli Comuni a seguito di chiama individuale.
3. Il Consiglio ha un mandato amministrativo ordinario di cinque anni a decorrere dal rinnovo della maggioranza dei Consigli dei Comuni aderenti all'Unione.

4. L'elezione dei rappresentanti da parte dei singoli Consigli comunali deve avvenire entro 30 giorni dalla data nella quale si sono tenute le elezioni amministrative per la maggioranza dei Consigli dei Comuni facenti parte dell'Unione.
5. Per i Comuni che rinnovano il Consiglio Comunale in tempi diversi, la nomina dei componenti in seno all'Unione avrà durata per il tempo rimanente alla scadenza del Consiglio Comunale, che sarà tenuto alla nomina dei nuovi rappresentanti entro 30 giorni dalla data delle elezioni comunali.
6. La comunicazione delle avvenute nomine previste ai precedenti commi, deve essere effettuata all'Unione Montana entro i dieci giorni successivi dall'avvenuta nomina.
7. Il Consiglio comunale può sostituire, in ogni tempo, il proprio rappresentante provvedendo all'elezione del sostituto.
8. In caso di scioglimento di un Consiglio comunale, il Comune è rappresentato dal Commissario.
9. In caso di morte, decadenza o dimissioni del rappresentante di un Comune, il Consiglio dello stesso è tenuto ad effettuare la nuova nomina nei 30 giorni successivi.
10. Al fine di garantire la continuità amministrativa e l'adozione di atti urgenti ed improcrastinabili nei casi di rinnovo di uno o più consigli comunali, il numero dei componenti del Consiglio dell'Unione necessari a rendere valida la seduta è ridotto in misura pari ai Consiglieri legittimamente in carica ai sensi delle presenti norme statutarie.
11. In sede di prima costituzione del Consiglio dell'Unione i consiglieri devono essere eletti non oltre 30 giorni dall'entrata in vigore del presente statuto.

Art. 9 - Seduta di insediamento del Consiglio
1. La prima seduta del Consiglio è convocata, entro e non oltre 20 giorni dal completamento delle designazioni, ed è presieduta dal Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti che pone all'ordine del giorno la convalida degli eletti e l'elezione del Presidente.

Art. 10 - Competenze del Consiglio dell'Unione
1. Il Consiglio dell'Unione montana elegge il Presidente nella prima adunanza, subito dopo la convalida dei consiglieri.
2. Il Consiglio dell'Unione montana è espressione dei Comuni partecipanti per la gestione delle funzioni associate. Il Consiglio determina l'indirizzo politico dell'Unione Montana stessa ed esercita l'attività d'indirizzo e controllo politico amministrativo. La competenza del Consiglio è limitata all'approvazione degli atti fondamentali che l'articolo 42, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 prevede per i consigli comunali, salvo quanto diversamente stabilito dal presente statuto.
3. Il Consiglio, al fine di perseguire le finalità di promozione dello sviluppo socio-economico e di tutela del proprio territorio, adotta entro 90 giorni dall'inizio mandato, su proposta della Giunta, uno specifico documento programmatico inerente l'attività dell'Unione.
4. L'attività di controllo del Consiglio si realizza principalmente mediante l'esercizio dei diritti da parte dei singoli componenti, in conformità al presente statuto.
5. Il Consiglio dell'Unione montana garantisce attraverso i propri componenti la piena informazione e partecipazione ai Consigli Comunali dei comuni associati anche mediante una relazione annuale sulle linee di indirizzo adottate e sui risultati conseguiti dall'Unione montana nello svolgimento delle funzioni e dei servizi svolti.
6. Il Consiglio non può delegare le proprie funzioni ad altri organi dell'Unione.

Art. 11 - Funzionamento del Consiglio
1. Il Consiglio adotta, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, il regolamento che disciplina la propria organizzazione e funzionamento. Con la stessa maggioranza il Consiglio provvede alle eventuali modificazioni.

Art. 12 – Convocazione del Consiglio dell'Unione montana
1.Il Consiglio è convocato:
   a. di norma su iniziativa del Presidente
   b. su richiesta scritta di almeno 1/3 dei suoi componenti
   c. su richiesta della Giunta dell'Unione.
2. La convocazione del Consiglio avviene mediante avviso scritto del Presidente contenente l'ordine del giorno della seduta; nell'avviso devono essere indicati anche il luogo, il giorno e l'ora della riunione.

3. L'avviso deve essere consegnato, normalmente attraverso posta elettronica, a ciascun componente il Consiglio almeno cinque giorni prima della data di convocazione, in sessione ordinaria in relazione all'approvazione del bilancio e del rendiconto della gestione e tre giorni prima della data di convocazione in seduta straordinaria. Nel caso in cui siano utilizzati mezzi di convocazione non telematici, l'avviso è recapitato presso la Sede Comunale di appartenenza.
4. Nei casi d'urgenza, è sufficiente che l'avviso, con il relativo elenco di argomenti da trattare, sia recapitato almeno 24 ore prima della data di convocazione; in tali casi, qualora la maggioranza dei componenti presenti lo richieda, ogni delibera può essere differita al giorno seguente.
5. Il recapito dell'avviso deve essere certificato mediante ricevuta di consegna del messaggio di posta elettronica.
6. L'elenco degli oggetti da trattare è pubblicato entro gli stessi termini di cui al precedente comma
7. La seconda convocazione non potrà avere luogo lo stesso giorno.
8. Il regolamento definisce le norme puntuali di convocazione, organizzazione e funzionamento del Consiglio.

Art. 13 – Validità delle sedute e delle deliberazioni del Consiglio dell'Unione montana
1. Il Consiglio è validamente riunito quando sia presente la maggioranza dei suoi componenti.
2. Le deliberazioni del Consiglio sono, assunte a maggioranza dei consiglieri presenti alle sedute, salvo la necessità di maggioranze qualificate previste da specifiche disposizioni di legge. A parità di voti, prevale il voto del Presidente della seduta.
3. Le modifiche del presente Statuto sono approvate dal Consiglio dell'Unione Montana con deliberazione adottata con la maggioranza dei 2/3 dei componenti il Consiglio

Art. 14 – Funzionamento del Consiglio dell'Unione montana
1. Il Consiglio dell'Unione montana è presieduta dal Presidente dell'Unione montana o in sua assenza, dal Vice Presidente.
2. Le sedute del Consiglio sono pubbliche; non sono ammesse sedute segrete, salvo in caso di disposizioni di legge che prescrivono diversamente, in relazione a particolari materie.
3. Eventuali argomenti non iscritti all'ordine del giorno non possono essere discussi nella stessa seduta, né possono essere sottoposti a votazione deliberazioni concernenti detti argomenti.
4. I componenti il Consiglio sono tenuti ad assentarsi dall'aula per le discussioni e le votazioni concernenti argomenti rispetto ai quali sussista un interesse proprio, di parenti o affini entro il quarto grado; di detta astensione è dato atto nel verbale della seduta.
5. In caso di incompatibilità del Presidente e del Vice Presidente presiede il Consigliere anziano.

Art. 15 – Iniziativa per gli atti e le deliberazioni del Consiglio dell'Unione montana
1. Il potere di iniziativa per gli atti e le deliberazioni di competenza del Consiglio spetta al Presidente, alla Giunta dell'Unione o ad almeno i 1/3 dei componenti il Consiglio.

Art. 16 – Decadenza e sostituzione dei componenti il Consiglio dell'Unione montana
1. I componenti il Consiglio decadono dalle loro funzioni con le dimissioni o con il cessare, per qualsiasi motivo, del mandato loro conferito dal Consiglio Comunale, nonché con la perdita dei requisiti di eleggibilità alla carica di consigliere comunale ovvero per insorgenza di cause di incompatibilità.
2. Ferme restando le ipotesi di nullità di cui all'art.10 del Decreto legislativo 235/2012, il rappresentante del Comune cessa dalla carica di componente il Consiglio dell'Unione montana nei casi e a decorrere dai tempi di seguito indicati:

a. dalla data di adozione del provvedimento di scioglimento del Consiglio dell'Unione montana, nei casi previsti dal TUEL;
b. dalla data di adozione del provvedimento di scioglimento del Consiglio Comunale;
c. dal momento in cui si verificano la sospensione o la decadenza di diritto disciplinate dall'art. 10 del Decreto legislativo 235/2012 la cessazione dalla carica di componente il Consiglio dell'Unione montana resta ferma anche se la sospensione è cessata e l'interessato può essere nuovamente eletto componente il Consiglio dell'Unione montana;
d. dal momento in cui gli è stata notificata la dichiarazione di decadenza dalla carica di consigliere comunale ai sensi dell'art. 69 TUEL;

e. in tutti gli altri casi in cui sia cessato dalla carica di consigliere comunale dal momento di tale cessazione.

3. Le dimissioni dalla carica di componente il Consiglio dell'Unione montana, indirizzate alla stessa, devono essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Presidente dell'Unione montana, entro 5 giorni, comunica le dimissioni del componente al Consiglio comunale di appartenenza.
4. Il Comune può, in ogni tempo, sostituire il proprio rappresentante eletto. La sostituzione ha carattere fiduciario e non comporta motivazione di merito. In tal caso il rappresentante sostituito cessa dalla carica di componente il Consiglio dal momento della elezione del sostituto.
5. I Consigli comunali ai quali appartengono i componenti cessati provvedono, nel termine di trenta giorni dal verificarsi della cessazione, ad eleggere il nuovo componente il Consiglio dell'Unione montana.
6. In caso di cessazione a qualsiasi titolo dalla carica di componente il Consiglio dell'Unione montana da parte di rappresentanti dei comuni, la composizione del Consiglio dell'Unione montana è a tutti gli effetti corrispondentemente ridotta, ed è reintegrata di volta in volta a seguito di elezione dei sostituti o di entrata in carica dei componenti di diritto.
7. Se la cessazione del componente il Consiglio dell'Unione montana interviene dopo la convocazione di quest'ultima, essa può essere rilevata anche al momento dell'apertura della seduta, disponendosi l'immediata integrazione del Consiglio con il sostituto. In tal caso la comunicazione al sostituto sulla sua entrata in carica è valida anche se avvenuta il giorno stesso della riunione del Consiglio, ed egli ha titolo per parteciparvi; la seduta può in ogni caso avere luogo anche in casi di assenza del sostituto.

Art. 17 – Diritti e doveri dei componenti il Consiglio

1. Spettano ai componenti il Consiglio dell'Unione montana i diritti ed i doveri stabiliti dalla legge per i consiglieri comunali, che sono esercitati seguendo le procedure e le modalità previste da disposizioni regolamentari. I rappresentanti del Comune entrano in carica al momento dell'elezione a componenti del Consiglio dell'Unione montana.
2. I rappresentanti del Comune esercitano le proprie funzioni a partire dalla prima seduta successiva all'entrata in carica. In caso di primo insediamento ovvero di scioglimento del Consiglio dell'Unione montana, i rappresentanti del Comune esercitano le funzioni dalla data del primo insediamento.
3. Il Consiglio dell'Unione montana provvede alla presa d'atto dell'entrata in carica dei rappresentanti eletti o di diritto.

Art. 18 – Composizione della Giunta dell'Unione

1. La Giunta dell'Unione è composta dai tre Sindaci dei Comuni partecipanti e da tre assessori, uno per Comune.
2. Tutti i Comuni aderenti all'Unione devono essere rappresentati nella Giunta dell'Unione.
3. Tra i componenti la Giunta dell'Unione è designato il Vice Presidente.
4. Il Vice Presidente dell'Unione deve ricoprire la carica di Sindaco presso uno dei comuni aderenti all'Unione.
5. Gli assessori sono nominati dal Presidente dell'Unione, d'intesa con il Vice Presidente.

Art. 19 – Competenza della Giunta dell'Unione montana

1. La Giunta dell'Unione montana collabora con il Presidente nell'amministrazione dell'Unione montana ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. La Giunta dell'Unione montana compie atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge o dal presente statuto al Consiglio e che rientrano nelle competenze previste dalla legge o dal presente statuto, del Presidente del segretario o dei funzionari.
3. La Giunta dell'Unione svolge attività propositiva e d'impulso nei confronti del Consiglio e riferisce annualmente allo stesso sulla propria attività.
4. La Giunta dell'Unione montana adotta i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi dell'Unione montana, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

Art. 20 – Funzionamento della Giunta dell'Unione montana
1. La Giunta dell'Unione montana è presieduta dal Presidente dell'Unione o, in sua assenza, dal Vice Presidente.
2. La Giunta dell'Unione montana si riunisce su convocazione del Presidente, ogni qualvolta si renda necessario ovvero quando il Presidente lo ritenga opportuno.
3. La seduta è valida in presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti.
4. Le deliberazioni della Giunta dell'Unione montana sono assunte a maggioranza dei votanti. A parità di voti, prevale il voto del Presidente della seduta.
5. Le sedute della Giunta dell'Unione montana non sono pubbliche.

Art. 21 – Presidente
1. Il Presidente dell'Unione è eletto dal Consiglio a maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri assegnati.
2. Il Presidente dell'Unione è eletto dal Consiglio tra i propri membri e deve ricoprire la carica di Sindaco presso uno dei comuni aderenti all'Unione.
3. Dopo tre scrutini da tenersi in sedute distinte e comunque entro 60 giorni dalla convalida dei consiglieri, nel caso non si raggiunga la maggioranza assoluta predetta si procede al ballottaggio tra i due candidati più votati. In caso di ulteriore parità viene eletto il più anziano di età.
4. Il Presidente dura in carica per cinque anni, conformemente al Consiglio dell'Unione che lo ha espresso. Fino all'elezione del Presidente, le funzioni sono assolte dal Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti. In caso di dimissioni, decadenza o cessazione dalla carica di Sindaco ovvero di perdurante impedimento, le funzioni sono svolte dal Vice Presidente.
5. Le dimissioni del Presidente, indirizzate per iscritto al Consiglio dell'Unione montana devono essere immediatamente assunte al protocollo dell'ente. Esse non hanno bisogno di presa d'atto e sono efficaci ed irrevocabili decorsi 20 giorni dalla loro presentazione.
6. La cessazione dalla carica di Sindaco comporta in ogni caso la cessazione della carica di Presidente dell'Unione montana.

Art. 22 – Competenze del Presidente
1. Il Presidente rappresenta l'Unione montana, convoca e presiede il Consiglio, e la Giunta dell'Unione Montana e sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici.
2. Il Presidente ha competenza e poteri di indirizzo e vigilanza sulle attività degli assessori e delle strutture gestionali-esecutive; impartisce direttive al segretario dell'Unione montana e all'Ufficio di Direzione in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sulla intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi.
3. Il Presidente è competente nell'ambito della disciplina regionale e limitatamente ai servizi di competenza dell'Unione montana, a coordinare gli orari dei servizi pubblici e quelli di apertura al pubblico degli uffici dell'Unione montana e con le esigenze complessive e generali degli utenti, nel rispetto degli indirizzi espressi dal Consiglio dell'Unione montana.
4. Il Presidente promuove, assume iniziative ed approva con atto formale gli accordi di programma con tutti i soggetti previsti dalla normativa vigente.
5. Il Presidente nomina con proprio decreto il Vicepresidente dell'Unione e può concedere delega ad altri componenti della Giunta per la trattazione di determinate materie; la delega è riferita esclusivamente ai compiti in indirizzo, controllo e sovrintendenza.

Art. 23 – Incompatibilità per i componenti degli organi dell'Unione montana
1. Nei casi in cui si verifichino cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente con la carica di componente di uno degli organi dell'Unione montana, si applicano le disposizioni del TUEL n. 267/00 e smi.
2. In mancanza di opzioni da parte dell'interessato il Consiglio dichiara la decadenza dalla carica ricoperta nell'ambito dell'Unione montana.

Art. 24 – Divieto di incarichi e consulenze
1. Al Presidente, ai componenti della Giunta, del Consiglio e della Conferenza dei Sindaci è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti ed istituti dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza dell'Unione montana.

Art. 25 – Indennità, emolumenti
1. Gli organi dell'Unione montana, Presidente, Giunta e Consiglio, sono formati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da amministratori in carica dei comuni associati e a essi non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni e indennità o emolumenti in qualsiasi forma percepiti.

Art. 26 – Regolamenti
1.L'Unione montana disciplina la propria organizzazione ed attività mediante appositi regolamenti, adottati a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio dell'Unione montana, ovvero della Giunta dell'Unione Montana per l'insieme dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei principi fissati dalla legge, dal presente statuto.

TITOLO III - PARTECIPAZIONE

Art. 27 – Criteri generali
1. L'Unione montana adotta la partecipazione come metodo essenziale per il raggiungimento dei propri scopi. Tutti gli atti dell'Unione montana sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Presidente che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto da specifico regolamento disciplinante il diritto di accesso agli atti amministrativi.
2. A tal fine l'Unione montana può promuovere, secondo le forme previste dal presente statuto, la collaborazione dei cittadini in sede di predisposizione dei propri atti decisionali e di formulazione dei propri piani ed attua iniziative volte ad illustrare alla popolazione il contenuto e le motivazioni delle proprie scelte, garantendo la pubblicità degli atti.
3. L'Unione montana promuove e valorizza le libere associazioni senza finalità di lucro operanti sul territorio, aventi finalità sociali nel campo dei servizi alla persona, nonché per la valorizzazione e la tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale locale, favorendo la partecipazione delle stesse alla vita pubblica locale.
4. Sono garantite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi dei cittadini, che favoriscano il loro intervento nella formulazione degli atti dell'Unione montana.

Art. 28 – Consultazioni
1. Qualora l'Unione montana intenda adottare atti di particolare rilevanza sociale, di pianificazione del territorio o comunque di grande interesse pubblico locale, può provvedere all'indizione di pubbliche assemblee, allo scopo di illustrare e discutere gli atti stessi e di raccogliere le proposte della popolazione in materia, delle quali, verificata la loro conformità alla normativa comunitaria, statale e regionale vigente ed ai criteri di buona amministrazione, dovrà tener conto in sede deliberante.
2. Gli organi dell'Unione montana possono, qualora lo ritengano opportuno, promuovere il confronto e consultare, anche singolarmente, i comuni componenti, l'amministrazione provinciale, enti, organizzazioni sindacali e di categoria, altre associazioni, esperti.
3. Gli enti e le organizzazioni di cui al comma 2 possono chiedere che i loro rappresentanti siano uditi dagli organi dell'Unione montana.

Art. 29 – Istanze, osservazioni, proposte
1. I cittadini, gli organi dei comuni componenti l'Unione montana della provincia, le associazioni, le organizzazioni sindacali e di categoria possono presentare all'Unione montana istanze, osservazioni e proposte scritte, su questioni di interesse collettivo e su progetti di deliberazione dell'Unione montana stessa.
2. Le istanze, le osservazioni e le proposte devono essere inoltrate all'organo competente, che deve pronunciarsi in merito entro il termine di sessanta giorni.
3. I presentatori delle istanze, delle osservazioni e delle proposte, o un loro rappresentante esplicitamente delegato per iscritto, possono essere sentiti dall'organo dell'Unione montana, che è tenuto ad esprimersi.

TITOLO IV - FORME DI COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI

Art. 30 – Rapporto con i comuni componenti l'Unione montana

1. Per garantire l'informazione in merito all'attività dell'Unione montana, a ciascun comune viene trasmessa copia degli avvisi di convocazione del Consiglio e della Giunta dell'Unione Montana, nonché dell'elenco delle deliberazioni adottate, che devono essere pubblicati all'albo pretorio dell'Unione montana.
2. L'Unione montana invita i comuni componenti ad inviare copia degli avvisi di convocazione dei rispettivi consigli, con l'indicazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
3. Dopo l'approvazione del bilancio di previsione annuale ed ogni qualvolta uno dei comuni ne faccia richiesta, il Presidente dell'Unione montana informa, mediante apposita relazione, i comuni componenti circa la situazione complessiva dell'Unione montana, l'attuazione dei programmi e dei progetti, le linee di sviluppo individuate.

Art. 31 – Convenzioni

1. L'Unione montana può stipulare con la provincia, con i comuni e con altri enti pubblici apposite convenzioni per svolgere e gestire in modo coordinato funzioni e servizi.
2. Le funzioni previste dall'4 della legge 14/2019 e dall'articolo 2 comma 2 lett. c) e d) del presente statuto possono essere esercitate dalle unioni montane anche in convenzione tra loro. Per l'esercizio delle stesse funzioni l'unione montana può convenzionarsi con i Comuni montani che non fanno parte di Unioni Montane.
3. Lo schema di convenzione è approvato con deliberazione nella quale sono indicati:
    a) le ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale del ricorso alla convenzione
    b) i fini e la durata della convenzione;
    c) le modalità di finanziamento;
    d) le modalità di funzionamento, gli obblighi e le garanzie reciproche, le forme di consultazione degli enti convenzionati.
4. Per l'espletamento dei fini propri, l'Unione montana può avvalersi, previa deliberazione del Consiglio ed a seguito degli accordi con gli enti interessati, degli uffici periferici della regione e degli altri enti pubblici, degli uffici dei comuni componenti, nonché dell'operato di commissioni tecniche eventualmente istituite.

Art. 32 – Accordi di programma

1. Per l'esecuzione di interventi, opere, programmi che coinvolgono una pluralità di enti o di livelli di governo, l'Unione montana può promuovere accordi di programma, al fine di assicurare il coordinamento delle azioni, nel rispetto delle disposizioni di legge.
2. L'accordo è approvato con atto formale, sottoscritto dai legali rappresentanti delle amministrazioni coinvolte, nel quale devono essere indicati:
    a. tempi e modalità di funzionamento;
    b. modalità di finanziamento;
    c. adempimenti previsti, obblighi degli enti sottoscrittori, garanzie riconosciute.

TITOLO V - UFFICI E PERSONALE

Art. 33 - Organizzazione degli uffici e dei servizi

1. L'Unione montana disciplina l'organizzazione degli uffici e dei servizi mediante uno o più regolamenti approvati dalla Giunta nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal presente statuto e fissati in atti deliberativi del Consiglio dell'Unione Montana.
2. L'organizzazione dell'Unione montana, diretta a conseguire i fini istituzionali dell'ente secondo le norme del regolamento, è articolata, con una dotazione che include le dotazioni dei singoli comuni aderenti, in:
    a. servizi e altre strutture organizzative, anche di sub-ambito;
    b. sedi operative, anche decentrate;
    c. sportelli polifunzionali.
3. Le attribuzioni di ciascuna articolazione sono definite dal regolamento.

4. Il regolamento, inoltre, definisce l'esercizio delle funzioni di direzione determinandone finalità e responsabilità. In particolare il regolamento disciplina:

a. gli strumenti e le forme dell'attività di raccordo e di coordinamento tra i responsabili della gestione;
b. l'organizzazione delle funzioni di alta direzione;
c. la specificazione delle funzioni di direzione e delle responsabilità gestionali;
d. le procedure di approvazione della dotazione organica;
e. le modalità di assunzione del personale, i requisiti di accesso e le modalità concorsuali;
f. le modalità per il conferimento degli incarichi di direzione degli uffici e dei servizi;
g. le modalità per il conferimento degli incarichi a tempo determinato;
h. le modalità per l'esercizio del potere disciplinare, nell'ambito delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali e decentrati del comparto.

5. Il regolamento stabilisce altresì le regole per l'amministrazione dell'Unione montana che deve essere improntata ai principi operativo funzionali di seguito indicati, tesi ad assicurare economicità, speditezza e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa:

a. organizzazione del lavoro per programmi, progetti e risultati;
b. analisi ed individuazione della produttività, dei carichi di lavoro e del grado di efficacia della attività svolta da ciascuna unità dell'apparato, improntando l'organizzazione del lavoro alla massima flessibilità del personale ed alla massima duttilità delle strutture;
c. individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti.

Art. 34 – Organizzazione del personale

1. I criteri ai quali deve ispirarsi la logica organizzativa sono l'autonomia, la funzionalità, l'economicità di gestione.
2. Per una moderna e funzionale organizzazione, l'amministrazione adotta le metodologie e le tecnologie più idonee a rendere efficiente ed efficace l'azione amministrativa, assicurando il monitoraggio permanente dell'attività amministrativa e dei servizi ai cittadini; in particolare, sono adottati metodi e tecniche per il controllo di gestione, la contabilità analitica e l'automazione negli uffici e nei servizi.
3. Il personale dell'Unione montana è organizzato in base ai principi di partecipazione, responsabilità, valorizzazione dell'apporto individuale, qualificazione professionale, mobilità e professionalità.
4. L'Unione montana promuove la partecipazione dei dipendenti alla definizione dei metodi di lavoro, alle modalità di esercizio delle competenze assegnate, alla verifica della rispondenza degli obiettivi.

Art. 35 – Personale dell'Unione montana

1. All'Unione montana sono affidate dalla Regione Piemonte, dai Comuni Associati o dagli enti pubblici interessati le risorse umane e strumentali necessarie all'esercizio delle funzioni attribuite.
2. La dotazione organica dell'Unione può essere costituita da:
   a) personale proprio
   b) personale comandato dai Comuni
   c) personale distaccato dai Comuni
   d) personale attribuito, direttamente o indirettamente, in forza di disposizioni statali o regionali.
3. L'Unione si avvale, di norma, prioritariamente dell'opera del personale dei singoli Comuni aderenti.
4. L'Unione può assumere personale a tempo indeterminato, oltre a quello eventualmente trasferitole da ogni singolo Comune. In caso di nuova assunzione la Giunta dell'Unione dovrà stabilire la destinazione del personale suddetto in caso di scioglimento dell'Unione.

Art. 36 – Stato giuridico e trattamento economico del personale

1. Al personale dell'Unione montana si applica la normativa vigente per il personale degli enti locali.
2. L'Unione montana informa i rappresentanti dei lavoratori, democraticamente individuati circa gli atti ed i provvedimenti che riguardano il personale, l'organizzazione del lavoro ed il funzionamento

degli uffici, rimanendo esclusa ogni forma di ingerenza su scelte di merito che esulano dai campi della contrattazione decentrata.

Art. 37 – Segretario dell'Unione montana

1. Il Segretario dell'Unione montana è nominato dal Presidente, tra i segretari dei comuni aderenti, in servizio presso gli stessi anche a titolo temporaneo, e in conformità alla normativa vigente.
2. Il Segretario svolge compiti di collaborazione ed assistenza giuridico amministrativa nei confronti degli organi in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti dell'ente.
3. Il Segretario svolge le funzioni di responsabile anticorruzione e per la trasparenza, qualora il Presidente non provveda all'attribuzione di tali funzioni ad altro funzionario dell'Unione e dei Comuni ad essa aderente.
4. Al fine di coadiuvare il Segretario dell'Unione montana nell'esercizio delle funzioni attribuitegli dalla legge e dal presente Statuto, o di sostituirlo in caso di assenza, impedimento e vacanza, il Presidente può nominare un Vice Segretario.
5. Il Presidente può conferire al Segretario ulteriori funzioni, previste dalla legge.
6. Il Segretario può essere revocato con provvedimento motivato del Presidente per violazione dei doveri d'ufficio.

TITOLO VI - ORDINAMENTO FINANZIARIO

Art. 38 – Ordinamento

1. L'ordinamento finanziario è riservato alla legge.
2. L'Unione montana, nell'ambito della finanza pubblica, è titolare di autonomia finanziaria, fondata su risorse proprie e derivate.

Art. 39 – Risorse finanziarie

1. L'Unione gode di autonomia finanziaria fondata sulla certezza delle risorse proprie e trasferite.
2. In particolare all'Unione competono le entrate derivanti da:
   - fondo regionale per la montagna istituito ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale n. 14 del 5 aprile 2019
   - fondi assegnati ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 20 gennaio 1997, n. 13 per le attività di difesa e tutela dell'assetto idrogeologico del territorio montano
   - le entrate dei servizi affidati all'Unione dai comuni trasferimenti e contributi ordinari dello Stato, della Regione e degli Enti locali
   - trasferimenti delle risorse dei Comuni partecipanti per l'esercizio delle funzioni e dei servizi trasferiti o, comunque, convenzionati
   - contributi erogati dall'Unione Europea e da altri organismi
   - contributi regionali e statali a titolo di incentivazione delle gestioni associate
   - trasferimenti della Regione e della Provincia per l'esercizio delle funzioni e servizi conferiti o assegnati
   - trasferimenti comunitari, statali, regionali e dei Comuni partecipanti per spese di investimento
   - rendite patrimoniali
   - accensione di prestiti
   - prestazioni per conto di terzi
   - altri proventi o erogazioni.

Art. 40 – Rapporti finanziari con i comuni costituenti l'Unione montana

1. L'Unione montana introita tasse, tariffe e contributi relativi ai servizi gestiti direttamente dall'Unione montana stessa, su conforme delibera dei comuni affidanti.
2. Le spese sostenute dall'Unione per lo svolgimento delle funzioni comunali sono a carico dei Comuni associati, i quali mettono a disposizione il personale e la relativa quota delle risorse finanziarie debitamente postate nei propri Bilanci, nella seguente proporzione:
   - per il 30% in proporzione alla popolazione residente;
   - per il 70% in proporzione alla superficie del Comune.

3. I Comuni sono tenuti ad iscrivere a bilancio la quota parte dei trasferimenti da erogare all'Unione Montana.

Art. 41 – Attività finanziaria

1. L'Unione montana si dota di un regolamento di contabilità, in base alle disposizioni di legge.
2. Nel regolamento di contabilità si applicano i principi contabili stabiliti dalla legge e le modalità organizzative corrispondenti alle caratteristiche dell'Unione montana, ferme restando le disposizioni volte ad assicurare l'unitarietà e l'uniformità del sistema finanziario e contabile.
3. Il regolamento di contabilità deve prevedere metodologie di analisi che consentano la valutazione dei costi economici dei servizi, l'uso ottimale del patrimonio e delle risorse, nonché la verifica dei risultati raggiunti rispetto a quelli programmati.

Art. 42 – Bilancio

1. La gestione finanziaria dell'Unione montana si svolge sulla base del bilancio annuale e di previsione redatto in termini di competenza finanziaria, deliberato dal Consiglio dell'Unione montana entro i termini e con le modalità stabiliti dalla legge per i comuni con i quali si coordina ove necessario ed opportuno al fine di assicurare la reciproca omogeneità funzionale delle rispettive previsioni.
2. Il bilancio annuale di previsione, redatto nell'osservanza dei principi di universalità, annualità, veridicità, unità, integrità, pubblicità e pareggio economico-finanziario, deve favorire una lettura per programmi, affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche il controllo sulla gestione e la verifica dell'efficacia dell'azione dell'Unione montana.
3. L'Unione montana assicura ai cittadini ed agli organismi di partecipazione la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio e degli allegati documenti di programmazione, secondo le modalità definite nel regolamento di contabilità.

Art. 43 – Rendiconto

1. I fatti gestionali ed il risultato contabile di amministrazione sono rilevati e dimostrati nel rendiconto, che comprende il conto di bilancio ed il conto del patrimonio.
2. Il rendiconto è deliberato dal Consiglio dell'Unione montana entro il termine fissato dalla legge.

Art. 44 – Controllo interno

1. L'Unione montana interpreta il sistema di controlli interni come strumento di orientamento e supporto dell'attività gestionale. Al fine l'ente si avvale delle seguenti tipologie di controllo:
    a. il controllo di regolarità amministrativa, al fine di garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'attività amministrativa;
    b. il controllo di gestione, sulla base di parametri quantitativi, qualitativi ed economici, funzionale a ottimizzare il rapporto tra risorse impiegate e risultati dell'attività amministrativa.
    c. la valutazione delle prestazioni al fine di apprezzare il raggiungimento dei risultati ed i comportamenti organizzativi del personale;
    d. il controllo strategico per l'acquisizione di elementi di conoscenza del territorio e di verifica dell'attuazione delle scelte compiute dagli organi di governo.
2. Gli strumenti e le modalità del controllo sono disciplinati dal regolamento.

Art. 45 – Controllo di gestione

1. L'Unione montana applica le procedure del controllo di gestione al fine di valutare l'utilizzazione delle risorse finanziarie, umane e strumentali, di comparare i costi con la quantità e qualità dei servizi erogati e di verificare la funzionalità dell'organizzazione e il grado di realizzazione degli obiettivi programmati.
2. Il controllo di gestione si svolge secondo le modalità stabilite dalla legge, dal presente Statuto e dal regolamento.
3. Dell'avvenuta trasmissione del referto del controllo di gestione alla Corte dei Conti, ai sensi di legge, è data comunicazione alla Giunta Regionale.

Art. 46 – Revisione economica e finanziaria

1. Il Revisore del conto è scelto nel rispetto delle disposizioni di legge fra i soggetti iscritti, a livello regionale, nel Registro dei revisori legali, nonché gli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.
2. Al Revisore competono le funzioni previste dalla legge e dal regolamento di contabilità.
3. Il Revisore non è revocabile, salvo i casi previsti dalla legge o per incompatibilità sopravvenuta. L'esercizio delle funzioni di revisore è incompatibile con qualsiasi altra attività professionale resa a favore dell'Unione montana. Il regolamento potrà prevedere ulteriori cause di incompatibilità, al fine di garantire la posizione di indipendenza e imparzialità del soggetto che ricopre tale funzione.
4. Nell'esercizio delle sue funzioni il Revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti connessi alla sfera delle sue competenze.
5. La cancellazione o la sospensione dal ruolo professionale è causa di decadenza.
6. Il compenso annuale dei componenti il Revisore è determinato con l'atto di nomina per tutta la durata del triennio ed entro i limiti stabiliti dalla normativa vigente.

Art. 47 – Tesoreria
1. L'Unione montana ha un servizio di tesoreria che comprende:
   a. la riscossione di tutte le entrate di pertinenza dell'Unione montana, versate dai debitori in base ad ordini di incasso e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;
   b. il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento, nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;
   c. il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento dei mutui e dei contributi previdenziali.
2. I rapporti dell'Unione montana con il Tesoriere sono disciplinati dalla legge, dal regolamento di contabilità, nonché da apposita convenzione.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 48 – Entrata in vigore
1. Il presente Statuto entra in vigore nei termini e con le modalità previste all'articolo 6, comma 5 del D. Lgs. 267/2000. Il termine di trenta giorni, ivi indicato per l'entrata in vigore, decorre dall'inizio della pubblicazione dello statuto da parte del Comune che vi provvede per ultimo.